
CAPITOLO SECONDO.

LA PROPRIETÀ FEUDALE
NELLA SICILIA DEL SETTECENTO

1. Il patrimonio feudale in Sicilia secondo la « Numerazione » del 1747-48.
— 2. Uno sguardo ai più grossi feudi dell'Isola: loro formazione e loro aspetto nel secolo XVIII.

1. Veramente in una società basata di sana pianta sul privilegio feudale — e tale era la società siciliana del Settecento — qualsiasi altro coefficiente di potenza assumerebbe un valore secondario. Ma, dato che il possesso fondiario e le altre forme di ricchezza materiale offrivano il terreno più propizio allo sviluppo del privilegio feudale e, nello stesso tempo, costituivano un saldo fondamento alla potenza politica delle classi privilegiate, è opportuno che esse vengano prese in considerazione. Le cifre sono in questi casi i migliori indici.

Disponiamo, a proposito, d'una *Descrizione* o numerazione delle anime e dei beni, sia demaniali che feudali, esistenti nel Regno di Sicilia negli anni 1747-48¹. Non è quanto di meglio si possa desiderare, poiché la *Descrizione*, compilata con metodi antiquati, fu anche soggetta ad errori e ad occultazioni, in parte dovuti alla buona e in parte alla mala fede degl'interessati, per disposizione e per consuetudine inclini a gabellare l'Erario.

¹ *Descrizione generale dei fuochi anime e facoltà allodiali sì stabili che mobili, conforme alla numerazione ed estimo fatti negli anni 1747-1748 ecc.*, Palermo, 1770.

Ma l'ultima numerazione risaliva al 1714¹, e, nonostante che le evasioni artificiose e le frodi fossero in esso così evidenti, era così radicata la convinzione della sua esattezza, che soltanto nel 1747 il governo riuscì ad emettere l'ordine d'un nuovo censimento, che, eseguito col vecchio sistema dei *riveli*, non fu compilato prima del 1770: ed è proprio quello di cui ci serviamo.

Seguendo, anzi, un metodo, che fu assai caro ai cultori di economia politica e di statistica nel secolo XVIII, faremo qui uso d'una tabella, perché risalti subito, a colpo d'occhio, il numero delle terre e delle anime comprese nel demanio dello Stato, oppure soggette a dominio feudale. Resta esclusa da essa la città di Palermo, la cui popolazione si era soliti calcolare per 1/10 di quella del Regno; ma effettivamente nel 1770 essa si aggirava intorno ai 180.000 abitanti: sicché Palermo, dopo Napoli, era la città più popolata d'Italia².

	CITTÀ E TERRE		FUOCHI		ANIME	
	Dema- niali	Feu- dali	Dema- niali	Feu- dali	Dema- niali	Feu- dali
Val di Mazzara	15	108	36.661	92.294	137.110	342.913
Val Demone	57	128	33.796	64.196	123.424	226.520
Val di Notò	13	46	36.113	97.391	135.433	211.165
Totale	85	282	106.750	213.881	395.967	780.688
Totale per il Regno	367		320.451		1.176.615	

¹ P. LANZA DI SCORDIA, *Considerazioni sulla storia di Sicilia dal 1532 al 1789* (Palermo, 1836), pp. 512-13; DE BURIGNY-SCASSO, *Storia generale di Sicilia ecc.* (Palermo, 1787-1794), vol. I, p. 61. Cfr. F. MAGGIORE-PERINI, *La popolazione di Sicilia e di Palermo dal X al XVIII secolo* (Palermo, 1892), pp. 423 sgg.

² Nel 1737, secondo le informazioni di A. LEANTI, *Lo stato presente della Sicilia o sia breve e distinta descrizione di essa* (Palermo, MDCCLXI), pp. 49-51, l'isola aveva 1.307.270 abitanti, tra cui 47.069 ecclesiastici. Le città demaniali erano appena 43. Credo superfluo avvertire come questo ed altre cifre

La sproporzione è evidentissima. Più di 2/3 del territorio del Regno e circa la metà dei suoi abitanti sono sottoposti ai coscrizioni feudali e valutati — salvo le evasioni in questa partita più numerose — once 13.278.804, supera quello dei beni siti nelle terre demaniali e apprezzati once 10.793.750 e tari 21¹, e inoltre non meno sensibile è in queste l'inferiorità dei dati, che si riferiscono ai capi di bestiame domestico e da lavoro, ad altri cespiti di rendita e così via.

Ora, manco a dirlo, nelle cifre surriferite non venne compreso né il valore dei beni siti nel territorio della capitale, né quello dei beni che i cittadini palermitani possedevano nelle diverse parti del Regno, né tanto meno quello delle sostanze, che costituivano il patrimonio dei baroni: tutte queste terre, poiché erano esenti da tributo, non venivano neanche catastate². Si verificavano perciò due fenomeni abbastanza strani. Lo Stato — quello stesso Stato che con i suoi *Defetari* aveva dato, nel tempo normanno-svevo, alle Monarchie feudali d'Europa il modello della più diligente amministrazione demaniale — nel secolo XVIII era sprovvisto d'un *Cedolario*, sul quale fossero registrati i feudi, la loro superficie, le persone che n'erano state attraverso i tempi investite, i titoli e l'epoca delle varie investiture, la capacità redditizia di ciascun feudo nonché gli obblighi connessi³. E non meno ignari delle condi-

relative alla popolazione, indipendentemente dalle altre deficienze di sopra lamentate, hanno un valore soltanto approssimativo. V. ancora F. SACCO, *Dizionario geografico del Regno di Sicilia* (Palermo, 1799), pp. 111 sgg., e il noto *Lessico topografico dell'Amico*.

¹ Ricordiamo che l'oncia siciliana equivaleva a tre ducati napoletani, ossia a lire italiane 12,75; un tari a L. 0,42; un grano a L. 0,02; uno scudo a L. 5,10.

² R. ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI, *Segreteria di Sicilia*, fascio 802. [Da ora innanzi con le sigle RASN., SS. indicheremo i documenti che provengono da questo Archivio e da questo fondo].

³ S. SIMONETTI, *Rimostranza sulla reversione dei feudi in Sicilia al Regno Fisco nel caso di mancanza di feudatari senza legittimi successori in grado* [1786], ristampata in S. DRAGONETTI, *Origine dei feudi nei Regni di Napoli e di Sicilia, loro usi e leggi feudali relative alla Prammatica emanata dall'augusto Ferdinando IV per la retta intelligenza del Capitolo « Volentes »* (Palermo, 1842), pp. 41 sgg.; IDEM, *Sulla dichiarazione del Capitolo « Volentes » rispetto ai feudi della Sicilia* [1788], edita in C. PECCHIA, *Storia civile e politica del Regno di Napoli*, vol. IV: Supplemento (Napoli, 1869), pp. 38-39.

zioni dei loro feudi erano parecchi fra i più facoltosi baroni¹. Essi consideravano il possesso della terra più come un fattore del loro prestigio sociale e del loro predominio politico, che come fonte di ricchezza privata prima, collettiva poi.

Eppure il suolo della Sicilia era suddiviso in una gran quantità di piccoli e grossi feudi, tanto che uno dei pochi scrittori siciliani, che nel 1791 osservò le condizioni economiche del suo paese, restava meravigliato come questo non fosse altro che « una continuazione di feudi »². Difatti, nell'ultimo decennio del Settecento essi ascendevano a 340 e più³; ma intorno alla metà del secolo superavano questa cifra; e giova aggiungere che ne erano possessori non soltanto signori laici ed ecclesiastici, quest'ultimi in virtù dei benefici di cui erano investiti, ma ne possedevano anche le città demaniali, a cominciare dalla capitale, i corpi morali ed altre istituzioni pubbliche⁴.

2. In realtà, però, la maggior parte della proprietà fondiaria dell'Isola si raccoglieva nelle mani di alcuni baroni. Essa era formata da terreni destinati a varie culture, dai pascoli ai boschi alle praterie, ma predominavano i terreni incolti, che, dando un' caratteristica fisionomia al paesaggio, costituivano il latifondo, per cui in Sicilia feudo divenne sinonimo d'una terra qualsiasi⁵. D'altro lato, poiché la giurisdizione dei baroni, travalicando i confini delle terre di cui erano diretti proprietari, si estendeva su città e villaggi e sui rispettivi demani, e quindi anche sulle piccole proprietà private comprese nei loro

¹ BIBLIOTECA COMUNALE DI PALERMO, *Manoscritto 4 Qg. D. 40 (Scritti vari di Mons. Alfonso Airoldi)*, f. 18.

² D. M. GIARRIZZO, *Saggi politici ed economici su la pubblica e privata felicità della Sicilia* (Palermo, MDCCXCI), p. 3.

³ RASN., SS. fascio 802. Maggiore era il numero di essi alla fine del Seicento, cfr. B. MASSEL, *Descrizione e relazione del governo di stato e di guerra del Regno di Sicilia*, Palermo, MDCCXIV.

⁴ Ad esempio, Palermo possedeva Partinico, Bagheria e Parco, cfr. F. M. E. MARCHESI DI VILLARIANCA, *Palermo d'oggiorno*, in « Biblioteca storica-letteraria di Sicilia », S. II, vol. V, pp. 114, 194, 198; G. PITRÈ, *La vita in Palermo cento e più anni fa* (Palermo, 1904-1905), vol. I, p. 78. Così Caltagirone, ecc., cfr. BIBLIOTECA COMUNALE DI PALERMO, *Manoscritto 4 Qg. D. 42*, f. 8.

⁵ S. SONNINO, *I contadini in Sicilia*, in L. FRANCHETTI e S. SONNINO, *La Sicilia* (Firenze, [1925]), vol. II, pp. 25-26.

territori, ne veniva di conseguenza che i padroni di queste ultime si sentivano stretti al barone da tutta una serie di molteplici e multiformi legami. Di guisa che, come una volta le erano in Sicilia soggette direttamente o indirettamente ai più potenti feudatari; e, come nel Medio Evo, questi feudi o aggregati di più feudi o veri mosaici di terre feudali e burgensatiche possedevano una propria unità territoriale e burgensatiche scritta da confini geografici. A individuarla, talora ben circoscritta, la configurazione del suolo; a conservarne inalterati i confini, aveva anche contribuito l'estrema deficienza di pubbliche strade¹. Così la contea di Modica, il principato di Butera, il ducato di Terranova, il vescovato di Monreale, ch'era il più ricco dell'Isola, il principato di Geraci e molti altri. Non esagerava quindi un giurista siciliano del secolo XVII, Garzia Mastrilli, allorché asseriva essere i grossi feudi dell'Isola tante piccole province, aventi poteri e giurisdizioni indipendenti l'una dall'altra².

Certo la forza precipua di dilatazione e di conservazione di cosifatte unità feudali riposava sempre nell'innata cupidigia, nell'irrequietezza e nella prepotenza del baronaggio. Mediante ininterrotte concessioni di feudi più o meno contigui, ch'essi avevano strappato attraverso i tempi all'imbelle e lontana autorità regia, mediante acquisti, permuta ed usurpazioni, specialmente di proprietà comunali³, allo scopo di congiungere e saldare insieme territori discontinui, i baroni avevano costantemente accresciuto i loro possedimenti. E quando parve che una certa contiguità ed unità territoriale era stata in essi raggiunta, s'erano adoperati a consolidarla e a conservarla, con vivo spirito di famiglia, nel proprio casato, o meglio nelle

¹ C. GUERRA, *Memorie sulle strade pubbliche della Sicilia* (Napoli, MDCCXXXIV), pp. 24-25.

² G. MASTRILLI, *Tractatus de magistratibus, eorumque imperio et jurisdictione* (Panormi, MDCCXVI), t. II, l. 4, n. 10.

³ L. GENUARDI, *Terre comuni ed usi civici in Sicilia prima dell'abolizione della feudalità*, in « Documenti per servire alla storia di Sicilia », pubblicati dalla Società storica siciliana, S. II, vol. VII (Palermo, 1911), pp. 41-42.

mani del primogenito, i cui diritti ereditari all'intero asse domestico trovavano una valida garanzia nella legge del maggiorascato, ch'era rigidamente applicato nell'Isola¹.

Né soltanto a questo avevano badato i baroni. Inesistente od inefficace per lungo tempo il controllo del governo, di parecchie terre, formanti il loro patrimonio fondiario, non si sapeva più se fossero feudali o allodiali. Onde, nel secolo XVIII, non era sempre facile distinguere le une dalle altre, metterne in rilievo i rispettivi confini, comprovare la legittimità o meno del possesso di alcune rispetto ad altre, conoscere, se si trattava di feudi, quali obblighi avessero importato in passato e quali ne importassero nel presente verso lo Stato. Peggio nel caso di città infeudate o di demani comunali, su cui, com'è risaputo, le popolazioni urbane usufruivano dei cosiddetti diritti civici. Quanto alle prime, di alcune s'ignorava come e quando fossero state infeudate, di altre vedremo ch'erano state dichiarate tali dagli stessi baroni; e, comunque, nessuna di esse pensò mai a riscattarsi, sia per mancanza di mezzi pecuniari, sia perché non era sorta quella stessa coscienza civica, che, nel Mezzogiorno d'Italia, aveva spinto, durante il Seicento, parecchie università ad ingaggiare liti contro i loro baroni e a riscattarsi a prezzo di sacrifici rimasti indimenticabili. E quanto ai demani comunali, i baroni, che li avevano usurpati con o senza violenza, si sentivano perfettamente tranquilli che nessuno li avrebbe ormai chiamati a comprovare la legittimità del loro possesso. Piuttosto accadeva qualcosa di più, quasi a meglio consolidare l'unità del dominio feudale. Che se durante i secoli XVI e XVII i baroni, desiderosi di liberare qualche loro feudo da ogni minima servitù esterna, avevano costretto le povere popolazioni rurali a rinunciare a quegli indispensabili usi civici che vi godevano², nel secolo XVIII si presentava invece il caso di popolazioni, che, oberate da tante

¹ G. B. ROCCHETTI, *Diritto feudale comune e siculo* [1805], ed. Genardi (Palermo, 1907), p. 21.

² M. CUTELLI, *Codicis legum sicularum libri quatuor* ecc. (Messano, MDCCXXVI): capp. 73 e 74: « Sed certe dubito ne sit hoc corrigendum, cum hac sumpta occasione patrimonii universitatum baronalium per dominos ipsos deglutiantur, vi quandoque aperta adhibita, ut ego testari possum de

gravezze, pregavano i baroni di accollarsene qualcuna in cambio della rinuncia alla comunione dei beni ovvero agli usi che praticavano su tali beni comuni. Ce ne offrirono un esempio nel 1752 gli abitanti di Buscemi, i quali rinunziarono in favore del barone agli usi civici, che godevano nel feudo *Gufmi*, per ottenere l'esenzione dal pagamento dello *jus sepulturae seu quarta funeraria* e delle decime, che dovevano al parroco ed ai cappellani della loro università¹.

Del resto, quand'anche un privato avesse chiamato in giudizio un barone, allo scopo di rivendicare possessi o diritti di cui riteneva che i suoi antenati fossero stati defraudati, il responso dei tribunali non gli avrebbe reso molto spesso giustizia. I legami che stringevano magistratura, foro e baronaggio, il caos delle leggi e gli intrighi della procedura — e di ciò si parlerà in seguito — potevano essere soltanto uno degli impedimenti. Il più grave ostacolo consisteva, in parecchi casi, nel fatto che mancavano gli elementi necessari per risalire dall'assetto che la proprietà feudale della Sicilia presentava nel secolo XVIII ai momenti e ai modi con cui quell'assetto era venuto progressivamente formando. Che lo avessero potuto dire gli archivi dello Stato, era difficile: in disordine e con gravi lacune, essi non erano in grado di fornire quanto bisognava per una seria controversia feudale, poiché un'ingente quantità di antiche carte relative ad investiture di feudi, a demani pubblici e ad usi civici erano andate disperse oppure erano state trafugate. Si poteva, è vero, ricorrere, per il periodo anteriore ai primi decenni del Cinquecento, ai famosi *Capibrevi* di Giovan Luca Barberi². Era una raccolta — allora

quibusdam qui infra pascendi, quae habebant in baronum feudiis, ipsismet violenter renunciaverunt».

¹ G. VERDERAME, *Le istituzioni sociali e politiche di alcuni municipi della Sicilia orientale nei secoli XVI, XVII e XVIII*, in « Archivio storico per la Sicilia orientale », I (1904), p. 317.

² *I Capibrevi di GIOVAN LUCA BARBERI*, ed. Silvestri, voll. IV, VIII e XIII della S. I. dei « Documenti per servire alla Storia di Sicilia » pubblicati dalla Società storica siciliana. Ma i suddetti *Capibrevi* finora pubblicati riguardano solamente i feudi minori, ossia non popolati. Sul Barberi e sulle sue diligenti raccolte v. quanto, da par suo, dice R. GREGORIO, *Opere scelte* (Palermo, 1845), pp. 22 sgg. e p. 432.

inedita — di superstiti documenti d' indole feudale, alla quale Ferdinando il Cattolico, nell' intento di tutelare gl' incerti interessi del Fisco, aveva riconosciuto valore legale ¹. Ma sappiamo come i baroni non avessero tollerato le raccolte barberiane, che contribuivano spesso a scoprire l' illegittimo possesso di non poche loro tenute. E le continue proteste non finirono nel vuoto, perché ulteriori disposizioni sovrane ordinarono che ai *Capibrevi* non dovesse attribuirsi alcun valore legale nelle aule giudiziarie ².

Per concludere, osservando il modo come la proprietà fondiaria dei baroni in Sicilia appariva costituita, essa non poteva temere pericoli di disgregazione per illegalità o vizio di possesso: al contrario essa si presentava ben consolidata in tante organiche e compatte unità territoriali, non soggette a gravami tributari, immuni o quasi da qualsiasi vincolo restrittivo, in assoluta e diretta dipendenza d' un solo padrone. Di fronte a codesta enorme proprietà, le masse popolari non potevano non restar incantate o confuse, e, lungi dal vedervi un ostacolo al progresso economico e civile dell' Isola, la ritenevano conforme alle più naturali leggi di questo mondo. Financo la giurisprudenza, espressione della vitalità dello Stato, sembrava avesse voluto consacrare l' ordinamento fondiario di sopra descritto; e, d' altra parte, lo stesso Stato appariva spesso, attraverso le sue leggi e i suoi tribunali, impotente a tutelare i propri e gli altrui interessi nelle controversie giudiziarie con gli altolocati. Ci sembra, quindi, necessario soffermarci su questi due punti, che hanno una indiscutibile importanza per le nostre ricerche.

¹ G. LA MANTIA, *Di un progetto di descrizione dei feudi della Sicilia nell' Anno 1802*, in « Archivio storico siciliano », N. S., XXXVI (1913), p. 469.

² L. BIANCHINI, *Della storia economico-civile di Sicilia* (Napoli, 1841), vol. I, p. 144. V. le prammatiche vietanti l' assunzione dei *Capibrevi* barberiani come documento giuridico nei tribunali in *Capitula Regni Siciliae*, ed. F. Testa (Panormi, MDCCXLI, MDCCXLIII), tomo I, nn. 63 e 115.